

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il realizzo controllato del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir “pretende” un solo conferente

di Sergio Pellegrino

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO: LE NOVITÀ FISCALI

[Scopri di più >](#)

Con la [risposta n. 229 pubblicata ieri](#), l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una **fattispecie di scambio di partecipazioni mediante conferimento**, finalizzata alla **pianificazione del passaggio generazionale**, alla luce dell’istanza presentata da parte di una **socia di una società immobiliare**.

L’istante, coniugata in regime di separazione patrimoniale, detiene il **13%** del capitale sociale della **società per azioni partecipata**, mentre il **coniuge** detiene una quota del **17%**.

L’operazione prospettata è quella di realizzare il **conferimento delle azioni** detenute in una **società di nuova costituzione**, che sarebbe **interamente posseduta da parte dei coniugi**, nella quale verrebbero poi fatte confluire altre partecipazioni possedute, e questo nella prospettiva appunto della pianificazione del passaggio generazionale della coppia.

L’**aumento del patrimonio netto** che si realizzerebbe per effetto dell’operazione di conferimento in capo alla **conferitaria** avverrebbe sulla base del **costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni conferite **per le persone fisiche** e quindi, almeno secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, dovrebbe risultare applicabile la disciplina del [comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir](#).

La disposizione in questione, **introdotta con il D.L. 34/2019**, estende il **regime del c.d. realizzo controllato**, previsto dal **comma 2** della norma, a fattispecie che in precedenza ne rimanevano escluse.

Il regime del realizzo controllato non consiste, come è noto, in un regime di neutralità fiscale, rimanendo l’operazione realizzativa, ma definisce un **criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute da parte del conferente**, al fine di quantificarne il concorso alla

determinazione del reddito, basato sul **valore del patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria**.

La **disciplina originaria**, contenuta nel [comma 2 dell'articolo 177](#), condiziona la fruizione del regime **all'acquisizione o all'integrazione del controllo da parte della società conferitaria della società scambiata**, e questo proprio per effetto dell'**operazione di conferimento**.

In questo contesto interviene appunto il **Decreto crescita**, con l'inserimento nell'[articolo 177 del Tuir](#) di un **nuovo comma 2-bis**, che prevede l'**estensione del regime di realizzo controllato** anche alle fattispecie nelle quali in capo alla società conferitaria **non si realizzi il controllo** della società scambiata, ma venga acquisita comunque una partecipazione che **superi determinate soglie di qualificazione**.

Innanzitutto, le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una **percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di **titoli negoziati in mercati regolamentati** o di **altre partecipazioni**.

È poi richiesto, a differenza di quanto avviene nella fattispecie disciplinata dal comma 2, che le partecipazioni vengano conferite in società, che possono essere indifferentemente **esistenti** o di **nuova costituzione**, ma che devono essere **necessariamente interamente partecipate da parte del conferente**.

Nella lettura fornita da parte dell'Agenzia, il conferente *“converte una partecipazione qualificata diretta in un'analogia partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”*.

Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia delle Entrate conclude quindi per la **non applicabilità del regime di realizzo controllato del comma 2-bis** nella fattispecie rappresentata nell'istanza, atteso il fatto che **i conferenti sarebbero due, a nulla rilevando la circostanza che essi siano coniugi**.